



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 3950

Seduta del 31/07/2015

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali MARIO MANTOVANI *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPELLINI
GIOVANNI FAVA

MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
FABRIZIO SALA
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Giovanni Fava

Oggetto

MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. X/2778 DEL 05/12/2014 "DISPOSIZIONI ATTUATIVE QUADRO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE A COPERTURA DEI COSTI DEI PREMI ASSICURATIVI PER LA RIMOZIONE E LA DISTRUZIONE DEI CAPI MORTI"

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Lucia Silvestri

Il Direttore Generale Roberto Cova

L'atto si compone di 15 pagine

di cui 6 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", ed in particolare l'art. 20, comma 5 il quale prevede che la Regione può concedere ai soci aderenti agli organismi di difesa una integrazione finanziaria sul pagamento dei premi assicurativi nell'ipotesi in cui la partecipazione dello Stato non raggiunga i limiti contributivi previsti dalla normativa statale e comunitaria;
- il Piano Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale il 9 luglio 2013 con la d.C.r. X/78, pubblicato sul B.U.R.L. n. 30 del 23 luglio 2013, che prevede, nell'ambito del programma finalizzato allo sviluppo del settore agricolo e sistema agroalimentare, l'azione 107.1 relativa allo sviluppo dei sistemi assicurativi e dei servizi di sostituzione in agricoltura;
- il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38" che:
 - agli articoli 1 e 2 promuove gli interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche colpite da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, entro i limiti e le risorse disponibili sul Fondo di Solidarietà Nazionale (F.S.N.), e incentiva la stipula di contratti assicurativi;
 - all'articolo 4 prevede la definizione del Piano assicurativo Agricolo Annuale Nazionale da approvarsi entro il 30 dicembre tramite apposito Decreto Ministeriale avente lo scopo di definire le diverse tipologie di polizze agevolate attuabili e relativi termini e condizioni per la sottoscrizione delle predette polizze agevolate;
 - agli articoli da 11 a 14 prevede la costituzione degli organismi di difesa, (denominati Consorzi di Difesa e/o società cooperative agricole e organismi assimilati), detta norme per il loro funzionamento interno, attribuisce alla Regione i compiti di vigilanza sui medesimi e stabilisce i possibili interventi che i suddetti organismi di difesa possono attuare in favore dei propri associati;
- il decreto ministeriale MIPAAF n. 24335 del 6 dicembre 2013 di approvazione del Piano Assicurativo Agricolo Nazionale per l'anno 2014 che stabilisce le



Regione Lombardia

LA GIUNTA

tipologie di coperture assicurative agevolate attuabili sull'intero territorio nazionale per l'anno 2014 ed in particolare all'art. 1, punto 1.8 indica tra l'altro, tra le garanzie assicurabili per le produzioni zootecniche, il costo di smaltimento delle carcasse degli animali morti in azienda;

- il regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il Mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla GUCE L193 del 01/07/2014);
- la deliberazione della Giunta regionale X/2778 del 05/12/2014 "Disposizioni attuative quadro per l'attuazione del piano regionale a copertura dei costi dei premi assicurativi per la rimozione e la distruzione dei capi morti" comunicata in esenzione e registrata dalla Commissione Europea in data 17.12.2014 con il numero SA.40285 (2014/XA);
- la comunicazione ref. Ares (2015) 128718 - 13/01/2015 D (2014) - 80674 della Commissione Europea Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale relativamente alla comunicazione in esenzione SA.40285 (2014/XA) "Piano regionale a copertura dei costi dei premi assicurativi per la rimozione e la distruzione dei capi morti" di cui alla deliberazione della Giunta regionale X/2778 del 05/12/2014, con la quale è stato chiesto a Regione Lombardia di apportare le seguenti modifiche alla deliberazione suddetta:
 - modulare il tasso di copertura globale del premio assicurativo con intervento pubblico secondo le indicazioni dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 702/2014;
 - sostituire il riferimento di imprese in difficoltà con la definizione che rimandi all'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014;
 - precisare, al punto 5 dell'allegato, che i beneficiari sono piccole e medie imprese;
- la nota della Direzione Generale Agricoltura M1.2015.0275604 del 12.06.2015 con la quale si evidenziava la mancata ricezione della comunicazione Ref. Ares (2015)128718 - 13/01/2015 e l'impegno a precisare le osservazioni della Commissione in atti successivi;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la comunicazione ref. Ares (2015)2794953 - 03/07/2015 della Commissione Europea Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale con cui si ribadivano la richieste di modifica;

DATO ATTO che il regolamento (UE) n. 702/2014 prevede:

1. all'art. 1 "campo di applicazione"

- al paragrafo 1, che Il regolamento si applichi alle seguenti categorie di aiuti a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, fatta eccezione per gli articoli 14, 15, 16, 18 e 23 e gli articoli da 25 a 28, che si applicano unicamente alle PMI attive nella produzione agricola primaria;
- al paragrafo 7, che Il regolamento non si applichi agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni a cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato; b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;

2. all'art. 2 "definizioni" che si intenda per:

- "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese", le imprese che, ai sensi del punto 2, soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento stesso;
- "impresa in difficoltà", un'impresa che, ai sensi punto 14, soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le



Regione Lombardia

LA GIUNTA

tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

- "capi morti", gli animali, ai sensi del punto 15, uccisi (per eutanasia con o senza diagnosi certa) o morti (compresi gli animali nati morti e i feti abortiti) nell'azienda o in qualsiasi locale oppure durante il trasporto, ma che non sono stati macellati per il consumo umano;
3. all'art.3 "condizioni per l'esenzione" che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del Trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del presente regolamento;
 4. all'art. 6 "effetto di incentivazione" che non sia richiesta l'applicazione delle disposizioni sull'effetto incentivante per gli aiuti erogati a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c);
 5. all'art. 8 "cumulo" che prevede che le agevolazioni di cui al presente provvedimento possano essere cumulate con altri aiuti di Stato, purché



Regione Lombardia

LA GIUNTA

riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili nel caso il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al regolamento UE 702/2014; oppure che non possano essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti;

6. all'art. 9 "pubblicazione e informazione" che dispone che le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II al regolamento UE n. 702/2014 relative alla presente misura, e il testo integrale della stessa devono essere pubblicate sul sito della Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura;
7. all'art. 12 "relazioni" l'obbligo della relazione annuale per gli aiuti di stato alla Commissione Europea;
8. all'art. 13 "controllo" che gli Stati membri debbano conservare registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento;
9. all'art. 27 "Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti" il quale dispone:
 - al paragrafo 1 punto c) che siano compatibili con il mercato interno gli aiuti fino al 100 % dei costi per la rimozione dei capi morti e fino al 75 % dei costi per la distruzione di tali capi o aiuti fino a un'intensità equivalente a copertura dei costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti;
 - al paragrafo 2 che gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera c) sono subordinati all'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti nello Stato membro interessato. Gli aiuti per i costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo sono conformi alle condizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 2;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- al paragrafo 3 che gli aiuti siano erogati in natura e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari e che per facilitare la gestione, gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera c), sono versati agli operatori o agli organismi economici che: a) operano a valle delle aziende attive nel settore zootecnico; nonché b) prestano servizi connessi alla rimozione e alla distruzione dei capi morti;

CONSIDERATO che il piano assicurativo regionale a copertura dei costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti persegue i seguenti obiettivi:

- definisce una politica di sostegno alle imprese agricole per la diffusione, presso le stesse, di strumenti assicurativi per la zootecnia, escludendo quindi forme di indennizzo del danno diretto ed indiretto di natura diversa da quelle del Piano medesimo;
- promuove forme di dissuasione e prevenzione di operazioni illecite legate allo smaltimento delle carcasse e commercializzazione delle carni;
- contribuisce ad attuare seppur indirettamente, forme di protezione ambientale da inquinamento (acqua, aria, suolo ecc.) connesse allo smaltimento illecito delle carcasse di animali morti;

CONSIDERATO inoltre che:

- per effetto dell'applicazione del suddetto piano, l'aumento della stipula delle polizze assicurative zootecniche ha portato alla riduzione degli interventi compensativi nonché alla riduzione dei fenomeni di smaltimento illecito delle carcasse, contribuendo altresì, al miglioramento delle condizioni ambientali e sanitarie (acqua, aria, suolo ecc) con aspetti positivi sul benessere umano;
- l'intervento è un valido aiuto a difesa del reddito delle aziende agricole lombarde in considerazione dell'aumento dei costi assicurativi delle polizze, nonché della incombente congiuntura economica;

RITENUTO pertanto, al fine di conformarsi pienamente ai principi generali ed alla categoria di esenzione prescelta del regolamento UE 702/2014, di intervenire sulla base giuridica dell'aiuto SA.40285 chiedendo alla Commissione la pubblicazione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

delle informazioni sintetiche e nello specifico:

- di approvare le modifiche alla deliberazione della Giunta regionale X/ 2778 del 05/12/2014 "disposizioni attuative quadro per l'attuazione del piano regionale a copertura dei costi dei premi assicurativi per la rimozione e la distruzione dei capi morti" e dell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento in ottemperanza alle richieste della Commissione Europea ref. Ares (2015)128718 - 13/01/2015 D (2014)- 80674;
- di attuare la presente delibera e il suo allegato nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1 "campo di applicazione"; art. 2 "definizioni; art.3 "Condizioni per l'esenzione"; art. 6 "effetto di incentivazione 8 "cumulo", 12 "relazioni", art. 13 "controllo" e all' art. 27 "Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti" par. 1 lett. c del regolamento (UE) 702/2014 con le caratteristiche riportate nell'allegato A);
- di dare mandato al dirigente della struttura competente, solo dopo la modifica di tale base giuridica e conseguente trasmissione alla Commissione UE nelle modalità concordate, ad adottare con successivo provvedimento disposizioni attuative che stabiliranno, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) N. 702/2014, le modalità e le procedure di erogazione dei contributi regionali qualora si rendano disponibili risorse finanziarie;

DATO ATTO inoltre che non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite all'art. 2 par. 14 del regolamento (UE) n.702/2014, né alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette valutazioni;

AD UNANIMITA' dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le modifiche alla deliberazione della Giunta regionale X/ 2778 del 05/12/2014 "disposizioni attuative quadro per l'attuazione del piano regionale a copertura dei costi dei premi assicurativi per la rimozione e la



Regione Lombardia

LA GIUNTA

distruzione dei capi morti" così come dettagliato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento in ottemperanza alle richieste della Commissione Europea ref. Ares (2015)128718 - 13/01/2015 D (2014)- 80674;

2. di attuare la presente delibera e il suo allegato nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1 "campo di applicazione"; art. 2 "definizioni"; art.3 "condizioni per l'esenzione"; art. 6 "effetto di incentivazione", 8 "cumulo", 12 "relazioni", art. 13 "controllo" e all' art. 27 "Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti" par. 1 lett. c del regolamento (UE) 702/2014 con le caratteristiche riportate nell'allegato A);
3. di dare mandato al dirigente struttura competente, solo dopo la modifica di tale base giuridica e conseguente trasmissione alla Commissione UE nelle modalità concordate, ad adottare con successivo provvedimento disposizioni attuative che stabiliranno, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) N. 702/2014, le modalità e le procedure di erogazione dei contributi regionali qualora si rendano disponibili risorse finanziarie;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia, nonché sul sito trasparenza della Direzione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge